



COMUNE DI MALALBERGO

(Provincia di Bologna)

ORDINANZA N. 18

Data: 15/04/2025

SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno QUINDICI del mese di APRILE dell'anno DUEMILAVENTICINQUE dal Sindaco.

Oggetto:

PROROGA ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 24 APRILE 2025.

IL DIRIGENTE

VOGLI MASSIMILIANO

ORDINANZA NR. 18 DEL 15/04/2025

OGGETTO:

PROROGA ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 24 APRILE 2025.

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, e in vigore dal 12 luglio 2013): “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4, comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n. 192” che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Preso atto che:

- il Comune di Malalbergo è inserito nella zona climatica E dell’art. 4 del DPR n. 74 del 2013;
- per la zona climatica e l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale e' consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile, ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 74 del 2013 recante il “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;
- al di fuori di tale periodo stagionale gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;
- l’art. 5 del DPR n. 74 del 2013, attribuisce ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

RICHIAMATO inoltre il regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 3 aprile 2017, recante "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari", emanato a norma dell'articolo 25 quater della legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004 e ss.mm. e ii. ed in conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al d.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e al D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;

EVIDENZIATO che in considerazione delle temperature climatiche minime, previste anche sotto i 10 gradi nelle prossime notti, al fine di evitare potenziali disagi alle fasce più deboli della popolazione, si ritiene opportuno prevedere una deroga allo spegnimento degli impianti di riscaldamento nel territorio di Malalbergo;

ORDINANZA NR. 18 DEL 15/04/2025

CONSIDERATO che obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini e persone in condizioni precarie di salute;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per permettere una proroga dell'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento a partire dalla data odierna e fino al 30/04/2024, nel rispetto dei limiti del DPR n. 74 del 2013 e dell'art. 12 dell'Allegato 1 del Regolamento Regionale 3 aprile 2017 N. 1;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo

ORDINA

Dalla data odierna al **24/04/2025** compreso, l'accensione facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici, nel rispetto dei limiti del DPR n. 74 del 2013 e dell'art. 12 dell'Allegato 1 del Regolamento Regionale 3 aprile 2017 N. 1.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

IL SINDACO
Massimiliano Vogli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)